



Bolzano, 14.09.2021

Mozione

Assistenza sanitaria a persone con gravi compromissioni neurologiche

A seguito di un'attenta lettura di un verbale della direzione aziendale dell'ASL Alto Adige, riferito a una riunione effettuata sulla piattaforma Teams il giorno 29.04.2021, il cui oggetto era: "Assistenza sanitaria a persone con gravi compromissioni neurologiche", rileviamo alcune incongruenze tra la Delibera della Giunta Provinciale nr. 408/20 e ciò che viene riportato in questo incontro.

Stando a quanto contenuto nel verbale non risulterebbe che le persone aventi gravi compromissioni neurologiche, come ad esempio Parkinson e Alzheimer in stadio avanzato, oppure in stato vegetativo, abbiano diritto all'essere completamente esenti da qualsiasi onere relativo alla degenza in strutture sociosanitarie (comunemente definite "Lungodegenti").

In merito al punto 3, del suddetto verbale ("Significato da attribuire all'accezione di gravi compromissioni neurologiche previste dalla Delibera G.P. n.408/20), il Dr. March precisa: ***“che la scala DRS viene applicata solo nei casi di esiti di traumi cranici; il problema dunque si pone per i casi di quei pazienti che si trovano in coma non ad esito di un trauma cranico, ad es. nel caso di uno stato di minima vigilanza determinato da un ictus: sarà il neurologo a dover valutare se tali casi rientrano tra quelli per i quali ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 408/2020 può essere chiesta la sospensione o il rimborso; a suo parere i casi di minima vigilanza ad esito di patologie che non fanno capo ad un trauma cranico (es. ictus, Parkinson) in questo momento non rientrano nei casi in cui vi è la possibilità di chiedere la sospensione o il rimborso, ma in ogni caso si dà atto che questo è un problema che dovrà essere risolto ad altri livelli, con un'eventuale modifica/integrazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 408/2020.”***

Quanto asserito dal Dr. March e riportato nel verbale dell'incontro del 29/04/2021, ossia che avrebbero diritto al ricovero in una struttura "Lungodegenti", senza contributo economico alcuno da parte delle famiglie, solo quei pazienti che abbiano raggiunto il punteggio di cui alla scala DRS **esclusivamente a seguito di trauma cranico, non solo non trova conferma nel testo della Delibera G.P. 408/20 stessa**, ma se così fosse, risulterebbe fortemente discriminatorio nei confronti di quei pazienti, che abbisognino delle stesse cure, pur con patologie differenti.

Per parallelismo se ponessimo il caso paradossale di due persone che abbiano seri problemi di deambulazione, una a seguito di un trauma e l'altra a seguito di un ictus e per questo motivo necessitino entrambi di una sedia a rotelle per potersi muovere in relativa autonomia, stando all'interpretazione, da parte dei vertici ASL, della delibera sopraccitata, si potrebbe immaginare che al primo venga fornita gratuitamente la sedia, mentre al secondo no, perché nonostante il grado di disabilità sia lo stesso, la patologia per cui essi si trovano in quella condizione è diversa.

Nel testo della Delibera vengono riportati 4 riferimenti a tipologie di gravi e irreversibili compromissioni neurologiche, di cui i soggetti possono essere affetti:



- Stato vegetativo;
- Stato di minima coscienza;
- Mutismo acinetico;
- Sindrome di Locked-In.

Costoro dovranno poi essere valutati da un'unità di valutazione multidimensionale (UVM), presso il distretto sanitario di Bolzano Gries-San Quirino, la quale attribuirà un punteggio sulla base della scala DRS; qual ora il punteggio sia maggiore o uguale a 18, il soggetto valutato ha diritto all'esenzione da qualsiasi onere relativo alla degenza in strutture sanitarie.

La scala DRS è infatti uno strumento di valutazione adottato a livello internazionale, che come riportato nella risposta, insoddisfacente, alla nostra precedente interrogazione nr.1707/21, quello che viene messo in dubbio è l'arbitrarietà con cui si pretende di valutare gli esiti dei gravi traumi cranici e non valutare quelli derivanti dalle altre patologie, che hanno portato agli stessi esiti.

Il tema è oggetto di dibattito in tutta Italia e a riprova di ciò vi sono varie sentenze di cause civili e di ricorsi al Consiglio di Stato, tra cui: la sentenza della causa civile n.r.g. 9838/2017 del Tribunale Ordinario di Firenze; la sentenza del ricorso n.r.g. 8529 del 2013 al Consiglio di Stato; la sentenza della causa civile n.r.g. 839/2015 del Tribunale Ordinario di Monza, in cui le persone affette da patologie neurodegenerative in stadio avanzato o in stato vegetativo (entrambe le condizioni non legate a traumi), sono state rimborsate delle somme versate per l'assistenza sanitaria e socioassistenziale ricevuta.

In merito a ciò, il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale a:

- a) Modificare la delibera nr.408/20 togliendo qualsiasi riferimento alla patologia che ha originato l'invalidità totale e la conseguente necessità di ricorrere ad un ricovero presso la struttura di lungodegenza, senza alcun onere economico a carico della persona in cura o dei familiari e considerare valida la valutazione della gravità della condizione del paziente secondo i criteri della scala DRS.

Consigliere provinciale PD con Le Civiche

Sandro Repetto